

TI_GERICHTE 52.2018.496 vom 19. September 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.496

FR: TI_GERICHTE 52.2018.496 du 19 septembre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.496 del 19 settembre 2018

Erwägungen

E. 1

LPAm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm); che l'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente; che giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS così come ai loro familiari in virtù dell'art. 34 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e degli art. 60-63 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4); che, in quanto silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata dalla LStr (art. 23 cpv. 2 OLCP) - l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non può, tuttavia, essere trascurato; in relazione alla decadenza delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il permesso qui in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede in effetti espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità (cfr. art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC); che, fatta eccezione per la possibilità di chiedere di poter mantenere il permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC, su cui però in questa sede non verte più la fattispecie - quanto previsto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone è peraltro equivalente a ciò che prescrive sia l'art. 61 cpv. 2 LStr - che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2; STF 2C_19/2012 del 26 settembre 2012 consid. 4; 2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1) - sia la cifra 3 della Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541); che in modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera (ancora con riferimento all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4); in questi casi non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per oltre sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza (STF 2C_454/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.4); che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in

vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari; che al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1); che, nella fattispecie concreta, è incontestato che il ricorrente è stato arrestato il 7 maggio 2013 a _____ ed è rimasto astretto alle strutture carcerarie italiane sino al mese di novembre del 2016, dopo di che, verso la metà del successivo mese di dicembre ha potuto fare rientro in Svizzera; che, di conseguenza, essendo stato assente dal territorio elvetico per oltre sei mesi, il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità nel mese di novembre del 2013, per cui egli non può chiederne ora il ripristino; che non porta a diversa conclusione il fatto che egli non abbia potuto continuare a soggiornare nel nostro Paese a causa della sua incarcerazione in Italia e, quindi, per ragioni indipendenti dalla sua volontà; che, per giurisprudenza, non sono infatti di rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi, in quanto il legislatore per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c, 112 Ib 1 consid. 2a; Alain Wurzbürger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, in: RDAF 53/1997, pag. 325 e seg.); che la suddetta conclusione si giustifica anche perché lo stesso insorgente ammette di non avere annunciato alle autorità cantonali in materia di polizia degli stranieri la sua prolungata assenza all'estero e di non avere formulato per tempo alcuna richiesta di mantenimento del permesso; che alla luce di quanto precede, nella misura in cui concerne il ricorrente RI 1, la decisione del Consiglio di Stato sfugge a qualsiasi critica: la stessa, oltre che a risultare sufficientemente e pertinentemente motivata, si fonda su degli elementi di fatto accertati in modo del tutto corretto e, a giusto titolo, fa astrazione da qualsiasi considerazione circa il rispetto o meno del principio della proporzionalità, che, come visto sopra, non trova alcuno spazio allorquando sono riunite le condizioni stabilite dalla legge per considerare decaduto un permesso di soggiorno in seguito a prolungata assenza all'estero del suo titolare; che, in simili circostanze, nemmeno si pone la questione di sapere se egli rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico; che per quanto attiene alla situazione dei figli F _____ e R _____ occorre considerare che quest'ultimi sono stati posti al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS (con data di scadenza al 23 agosto 2017) in virtù della medesima autorizzazione di cui era titolare il padre al momento della loro nascita; con il decadimento di quest'ultimo permesso, anche la loro facoltà di risiedere in Svizzera è venuta meno; che per questo aspetto essi non possono nemmeno più appoggiarsi sulla madre dal momento che con decisione del 12 gennaio 2015 della Sezione della popolazione, confermata in ultima battuta da questo Tribunale mediante giudizio del 31 ottobre 2016 (cfr. inc. STA 52.2015.421), alla medesima non è più stato rinnovato il permesso di dimora; che dal canto suo invece il figlio A _____, nato il 5 ottobre 2018, non dispone di alcun permesso visto che alla sua nascita né il padre, né la madre erano ancora in possesso di un qualsiasi carta di soggiorno per poter risiedere in Svizzera; che oltretutto si deve considerare che F _____, R _____ e A _____ sono tutti ancora in tenera età e non possono invocare nessuna disposizione dell'ALC per esigere che sia rilasciata loro

un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, non rientrando in nessuna delle categorie previste dall'art. 24 Allegato I ALC (giusta il rinvio dell'art. 6 ALC), il quale disciplina il soggiorno delle persone che non esercitano attività lucrativa; che essi - unitamente ai genitori - sono a carico dell'assistenza pubblica e, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il loro mantenimento non possono essere considerati né dei redditieri né, data la loro giovanissima età, degli studenti che frequenta un istituto per seguirvi a titolo principale una formazione professionale giusta il cpv. 4 dell'art. 24 Allegato I ALC (cfr. STF 2A.768/2006 del 23 aprile 2007 consid. 3); che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dunque respinto; che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.